



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
POZZALLO

ORDINANZA

(numerazione come da protocollo informatico)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTO: il verbale di riunione tenutasi in data 27.02.2023 con la partecipazione dei Capi di Compartimento marittimo di Augusta, Catania, Pozzallo e Siracusa, delle Associazioni di categoria interessate e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e tenuto conto delle valutazioni espresse sulla opportunità di avviare le procedure, per ragioni di efficientamento, razionalizzazione e economicità del servizio di rimorchio, per l'adozione di un Regolamento sperimentale finalizzato all'istituzione di un servizio unico per i porti e le rade ricadenti nei suddetti Compartimenti marittimi;

VISTI: i pareri espressi ed i contributi forniti dalle Associazioni di categoria, interessate con il foglio prot. n. 46211 in data 02.11.2023 della Direzione Marittima di Catania, sulla bozza di Regolamento stessa, già condivisa dai Capi di Compartimento marittimo di Catania, Augusta, Siracusa e Pozzallo:

CONSIDERATI: gli esiti della riunione tenutasi in data 16.01.2024 nell'ambito della quale, i Capi di Compartimento marittimo interessati, tenendo conto anche delle osservazioni espresse dalle Associazioni di categoria, hanno congiuntamente elaborato la bozza finale del suddetto Regolamento;

VISTA: la nota n.3812 del 22.02.2024 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha partecipato l'intesa sulla bozza di Regolamento di cui trattasi;

VISTO: il Decreto di approvazione del "Regolamento unico sperimentale per il servizio di rimorchio delle navi per i porti e le rade di Augusta, Catania, Pozzallo e Siracusa – Santa Panagia" allegato al dispaccio prot. n. 7363, in data 07/03/2024, del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

VISTO: il precedente Regolamento locale per il servizio di rimorchio per il Porto e la rada di Pozzallo reso esecutivo con Ordinanza n. 10/08 in data 27.02.2008;

VISTO: l'art. 14 della Legge 84/1994 in data 28.01.1994 e s.m.i.;

VISTO: l'articolo 102 del Codice della Navigazione;

VISTI: gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1

E' reso esecutivo il "Regolamento unico sperimentale per il servizio di rimorchio delle navi per i porti e le rade di Augusta, Catania, Pozzallo e Siracusa – Santa Panagia".

Il Regolamento entra in vigore il 1 aprile 2024 e abroga e sostituisce il precedente citato in premessa.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza e l'allegato "Regolamento unico sperimentale per il servizio di rimorchio delle navi per i porti e le rade di Augusta, Catania, Pozzallo e Siracusa – Santa Panagia" che ne costituisce parte integrante.

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso ovvero più grave reato, ai sensi degli articoli 1164, 1171, 1174 primo comma, e 1231 del codice della navigazione nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto".

Pozzallo (vedasi firma digitale)

IL COMANDANTE
CF (CP) Stefania MILIONE
(Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005)



CAPITANERIA DI PORTO
AUGUSTA



CAPITANERIA DI PORTO
CATANIA



CAPITANERIA DI PORTO
POZZALLO



CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA

REGOLAMENTO UNICO SPERIMENTALE

PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NELLE RADE E NEI PORTI DI

AUGUSTA, CATANIA, POZZALLO E SIRACUSA – SANTA PANAGIA

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Augusta, Catania, Pozzallo e nel complesso portuale di Siracusa – Santa Panagia, ai sensi dell'articolo 102 codice della navigazione, sostituisce i vigenti regolamenti dei singoli porti, e sarà oggetto di eventuale apposita revisione alla definizione dell'iter amministrativo finalizzato al rilascio della concessione unica riguardante i suddetti porti.

Tale concessione sarà preceduta da apposito procedimento rispondente al principio di concorsualità ricavabile dalla vigente normativa.

Il servizio di rimorchio oggetto del presente regolamento unico e sperimentale è svolto sulla scorta degli atti di concessione vigenti presso ciascun Compartimento Marittimo.

Articolo 2

(Ambito spaziale)

Il servizio di rimorchio negli ambiti portuali e nelle rade di Augusta, Catania, Pozzallo e nel complesso portuale di Siracusa – Santa Panagia è svolto entro i seguenti limiti:

- Porto di Augusta:

il Porto Megarese (specchio acqueo delimitato dalle dighe foranee, dalla costa occidentale e settentrionale e dalla penisola di Augusta), il Porto Xifonio (specchio acqueo delimitato dalla penisola di Augusta e dalla costa sino a Punta S. Elia); lo specchio acqueo antistante l'imboccatura di Levante entro un miglio dalle dighe foranee; il Seno del Priolo (specchio acqueo delimitato tra la diga foranea del porto Megarese e Punta Magnisi).

- Porto di Catania:

lo specchio acqueo portuale, nonché la zona di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto, avente raggio pari ad un miglio dalla testata del Molo di Levante nonché i punti/zone di fonda previsti dalle vigenti ordinanze.

- Porto di Pozzallo:

lo specchio acqueo portuale costituito dal "porto commerciale" ("porto grande") e dal "porto servizi" ("porto piccolo"), delimitato dalla congiungente il fanale rosso della diga foranea con il fanale rosso del molo del "porto piccolo" e, da quest'ultimo, con il fanale verde del molo di sottoflutto del "porto servizi"; la rada situata a sud/Est del porto di Pozzallo, per come identificata dall'Autorità marittima nel vigente Regolamento del porto.

- Complesso portuale di Siracusa-Santa Panagia:

il porto Grande di Siracusa (zona di mare all'interno della congiungente il Fanale di ingresso verde ubicato sul Castello Maniace ed il fanale di ingresso rosso ubicato su Punta Castelluccio) e la baia di Santa Panagia (zona di mare all'interno della congiungente Punta Magnisi e Capo Santa Panagia).

Articolo 3

(Mezzi adibiti al servizio e caratteristiche tecniche)

a) Per assicurare il servizio di rimorchio negli specchi acquei di cui al precedente art. 2, dovranno essere impiegati n.18 (diciotto) rimorchiatori, di cui 14 (quattordici) di "prima linea" e 4 (quattro) di "seconda linea", da utilizzarsi per sostituire le prime linee durante i fermi tecnici, le avarie nonché per fronteggiare eventuali picchi di domanda e/o situazioni di emergenza nei porti ricompresi nel presente regolamento.

Fermo restando che i 18 rimorchiatori in flotta, in particolare i 4 di seconda linea, potranno essere chiamati a servire tutti i porti di cui al presente regolamento, gli stessi sono dislocati come segue:

Porto di Augusta:

n.6 (sei) rimorchiatori di prima linea, di tipo azimutale e classe Fi.Fi.1, con potenza non inferiore a 4.400 HP

n.2 (due) rimorchiatori di seconda linea, di tipo azimutale e classe FiFi1, con potenza non inferiore a 3.300 HP.

- Porto di Catania:

n.1 (uno) rimorchiatore di prima linea, di tipo azimutale, con potenza non inferiore a 3.300 HP

n.1 (uno) rimorchiatore di seconda linea, di tipo azimutale, con potenza non inferiore a 3.300 HP.

- Porto di Pozzallo:

n.1 (uno) rimorchiatore di prima linea, di tipo azimutale, con potenza non inferiore a 3.300 HP

n.1 (uno) rimorchiatore di seconda linea, di tipo azimutale, con potenza non inferiore a 3.300 HP.

- Complesso portuale di Siracusa – Santa Panagia:

n. 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea, di tipo azimutale e classe FiFi1, con potenza non inferiore a 4.400 HP;

n. 2 rimorchiatori di prima linea, di tipo azimutale, con potenza non inferiore a 3.300 HP.

b) Il Concessionario potrà variare, in via temporanea, la dislocazione dei rimorchiatori di “prima linea”, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima competente, e dei rimorchiatori di “seconda linea”, previo obbligo di comunicazione, con almeno 24 ore di anticipo, alle Autorità Marittime competenti, al fine di far fronte ad eventuali esigenze contingenti e/o indisponibilità ovvero per consentire operazioni di ormeggio e disormeggio di unità navali che richiedano, in uno dei suddetti sorgitori, l’assistenza di un numero di rimorchiatori superiore alle disponibilità in loco ovvero allo scopo di mantenere un efficiente livello di servizio.

c) I rimorchiatori di prima linea di cui al precedente punto a) devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza, armati ed equipaggiati nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento e degli atti concessori attualmente vigenti. I rimorchiatori dovranno stazionare presso le banchine indicate dall’Autorità marittima competente ed essere sempre in condizioni di soddisfare le richieste di rimorchio e/o rispondere alle chiamate dell’Autorità marittima secondo le tempistiche di cui al successivo art. 4.

I rimorchiatori di servizio dovranno, inoltre, mostrare i previsti segnali (diurni e notturni) a scopo di distinguerli dagli altri rimorchiatori eventualmente ormeggiati in porto ed adibiti a servizi diversi.

d) Assicurate le esigenze tecniche ed operative di cui ai paragrafi precedenti, i rimorchiatori non potranno essere distolti dal servizio o essere posti in disarmo, senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Marittima competente.

Il concessionario ha l’obbligo di comunicare alle Autorità Marittime il fermo tecnico dei rimorchiatori per l’effettuazione dei lavori di manutenzione.

e) L’idoneità dei rimorchiatori ad espletare il servizio è accertata dall’Autorità Marittima competente la quale, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei mezzi, avrà la facoltà di richiedere alla società concessionaria di dotarli di ulteriori o diverse attrezzature da utilizzarsi al fine di fronteggiare ogni situazione di emergenza e prestare soccorso a navi sinistrate.

f) In base alle esigenze di traffico commerciale, l’Autorità Marittima competente può autorizzare i rimorchiatori, in via eccezionale e temporanea, all’esecuzione di singole operazioni di rimorchio al di fuori delle zone di concessione di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4

(Organizzazione dei servizi di guardia e operatività commerciale)

Il concessionario deve designare, comunicandone il nominativo, il responsabile del servizio e l’eventuale sostituto garantendone la pronta rintracciabilità.

I servizi di guardia, l'operatività commerciale e le relative tempistiche di intervento, sono regolamentate come segue:

- Porto di Augusta:

la società Concessionaria dovrà assicurare un rimorchiatore in servizio di guardia h24 in ascolto radio continuo e con equipaggio a bordo, immediatamente pronto muovere in caso di richiesta da parte dell'Autorità Marittima.

Resta ferma, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, degli specchi acquei portuali ed il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, la facoltà dell'Autorità Marittima di aumentare il numero dei rimorchiatori in servizio di guardia.

Il rimorchiatore di guardia dovrà essere in grado di soddisfare tempestivamente qualsiasi richiesta di rimorchio mentre gli altri rimorchiatori di prima linea dovranno essere pronti a muovere, per tutto l'arco delle 24 ore, entro un'ora dalla richiesta.

- Porto di Catania:

la società Concessionaria dovrà assicurare un rimorchiatore in servizio di guardia dalle ore 06.00 alle ore 22.00, in ascolto radio continuo e con equipaggio a bordo, immediatamente pronto a muovere. Tra le ore 22:00 e le ore 06:00, il suddetto rimorchiatore dovrà essere pronto a muovere entro 30 minuti dalla richiesta.

Resta ferma, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, degli specchi acquei portuali ed il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, la facoltà dell'Autorità Marittima di ordinare che il rimorchiatore di servizio sia pronto a muovere anche oltre gli orari di cui al precedente comma.

In caso di servizio di rimorchio con due rimorchiatori, la richiesta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 12 (DODICI) ore rispetto all'orario programmato di inizio manovra.

Nel caso di servizio di rimorchio che richieda l'utilizzo di ulteriori rimorchiatori in aggiunta ai due assegnati, la richiesta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto all'orario previsto di inizio manovra.

- Porto di Pozzallo:

la società Concessionaria dovrà assicurare un rimorchiatore in servizio di guardia dalle ore 06.00 alle ore 22.00 in ascolto radio continuo e con equipaggio a bordo, immediatamente pronto a muovere. Tra le ore 22:00 e le ore 06:00 il suddetto rimorchiatore dovrà essere pronto a muovere entro 30 minuti dalla richiesta.

Resta ferma, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, degli specchi acquei portuali ed il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, la facoltà dell'Autorità Marittima di ordinare che il rimorchiatore di servizio sia pronto a muovere anche oltre gli orari di cui al precedente comma.

In caso di richiesta del servizio di rimorchio con due rimorchiatori, la stessa dovrà pervenire con un preavviso di almeno 12 ore rispetto all'orario programmato di inizio manovra.

Nel caso di servizio di rimorchio che richieda l'utilizzo di ulteriori rimorchiatori in aggiunta ai due assegnati, la richiesta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto all'orario previsto di inizio manovra.

- Complesso portuale di Siracusa – Santa Panagia

la società Concessionaria dovrà assicurare due rimorchiatori in servizio di guardia h24, in ascolto radio continuo e con equipaggio a bordo, da dislocarsi presso la darsena Servizi della baia di Santa Panagia, immediatamente pronti a muovere in caso di richiesta da parte dell'Autorità Marittima.

In aggiunta, il concessionario dovrà assicurare la presenza di un rimorchiatore in servizio di guardia presso il Porto Grande di Siracusa nei casi disciplinati dalla vigente concessione del servizio.

Resta ferma, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, degli specchi acquei portuali ed il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, la facoltà dell'Autorità Marittima di aumentare il numero dei rimorchiatori in servizio di guardia.

I rimorchiatori di guardia dovranno essere in grado di soddisfare tempestivamente qualsiasi richiesta di rimorchio, mentre altri due rimorchiatori in aggiunta a quelli di guardia dovranno essere pronti a muovere entro 2 ore dalla richiesta di servizio. I restanti rimorchiatori di prima linea dovranno essere pronti a muovere entro 6 ore dalla richiesta di servizio.

È fatto altresì obbligo alla società Concessionaria di mantenere presso il Porto Rifugio di S. Panagia un ufficio distaccato.

Articolo 5

(Tariffe)

Le tariffe del servizio sono determinate dal Capo del Compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione applicando i criteri e i meccanismi stabiliti, ai sensi dell'articolo 14 - comma 1-bis - della Legge n. 84/94, nelle pertinenti circolari ministeriali.

In considerazione delle finalità sottese al presente Regolamento, non dovranno essere previste tariffe di trasferimento dei rimorchiatori dislocati stabilmente in uno dei summenzionati quattro porti.

Articolo 6

(Marittimi)

La società concessionaria, come da specifici indirizzi ministeriali, potrà far ruotare il proprio personale marittimo tra i porti di Augusta, Catania, Pozzallo e Siracusa, secondo le procedure e modalità previste dall' articolo 172 bis del codice della navigazione, secondo gli specifici indirizzi ministeriali.

Resta l'onere di comunicazione giornaliera da parte della Società concessionaria circa la composizione dell'equipaggio a tutte le autorità marittime competenti.

Articolo 7

(Obblighi di servizio pubblico)

Oltre ai casi previsti dagli articoli 69, 70 e 107 del Codice della navigazione i rimorchiatori destinati al servizio devono essere messi a disposizione dell'Autorità Marittima in caso di avverse condizioni meteomarine e di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente, anche al di fuori dei limiti della concessione, quando l'Autorità Marittima abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e di protezione civile e ambientale.

Articolo 8

(Decadenza della concessione)

Il Capo del Compartimento marittimo competente avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza del concessionario dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge, di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
- e) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, nonché i dati relativi al totale dei ricavi effettivamente registrati per le assistenze occasionali e

per i salvataggi svolti con la dotazione in concessione ma fuori dall'esercizio della concessione e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la decadenza, il Capo del Compartimento marittimo competente fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni ovvero adeguarsi ai rilievi posti a base del predetto procedimento di decadenza.

Con la pronuncia di decadenza, il Capo del Compartimento marittimo competente procede all'incameramento della cauzione.

Al concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo.

Articolo 9

(Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice della navigazione (artt. 1164, 1171 e 1174) ovvero, anche in concorso, con altre specifiche disposizioni di legge eventualmente applicabili alla fattispecie.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

DI CATANIA

CA (CP) Antonio RANIERI

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

DI SIRACUSA

CV(CP) Andrea SANTINI

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

DI AUGUSTA

CV(CP) Domenico SANTISI

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

DI POZZALLO

CF(CP) Stefania MILIONE